



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 14/18

(Proc. P.A. 11/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 maggio 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente f.f.

Avv. Stefano Ciulli – Componente

Avv. Paolo Clarizia – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento a carico di **Saverio Cremisini Carosi** (Tessera Fise n. 86958/G)

PREMESSO CHE

- il signor Saverio Cremisini Carosi, a seguito di notifica di atto di conclusione delle indagini e di atto d'intenzione di procedere a deferimento, veniva deferito, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della Polisportiva Mario Fioletti A.S.D., per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, degli artt. 3 e 8 del Regolamento Tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre, dell'art. 2 dello Statuto Federale FISE e dell'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1 e 3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28.10.2014 *"in quanto "si sono svolti presso la Polisportiva Mario Fioletti, affiliata FISE, concorsi ASI non rispettosi dei limiti riconosciuti dagli Enti di Promozione Sportiva e di conseguenza dal Regolamento tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre FISE"*;

- l'inculpazione di cui al deferimento trae origine dalla segnalazione del 13 febbraio 2018 con la quale il Segretario Generale della FISE richiedeva alla Procura di verificare eventuali responsabilità disciplinari della Polisportiva Mario Fioletti e del suo Presidente sig. Saverio Cremisini Carosi in relazione all'organizzazione di concorsi ASI non rispettosi dei limiti riconosciuti agli Enti di Promozione Sportiva;

- successivamente al deposito dell'atto di inculpazione e deferimento, il 23 marzo 2018 il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 3 maggio 2018, disponendone la comunicazione all'incolpato ed alla Procura Federale;

- con memoria datata 27 aprile 2018 si costituiva in giudizio il Sig. Saverio Cremisini Carosi, assitito



Federazione Italiana Sport Equestri

e rappresentato dall'avv. Achille Reali, il quale eccepiva e deduceva: 1) la violazione degli artt. 64, comma 4, e 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE per tardiva comunicazione dell'atto di conclusione di indagine e contestuale intenzione di deferimento, dell'atto di deferimento e perfino dell'atto di fissazione di udienza; 2) Violazione dell'art. 64, comma 4, del Regolamento di Giustizia FISE per omessa specificazione dei fatti; 3) La non applicabilità al caso di specie del Regolamento Tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre; 4) L'insussistenza e il travisamento dei fatti;

- in particolare, il Deferito concludeva in via principale per l'accertamento e la declaratoria dell'estinzione del procedimento *de quo* e/o, comunque, l'assoluzione del Sig. Saverio Cremisini Carosi perché il fatto non sussiste e, in via subordinata, per l'applicazione della sanzione nel suo minimo edittale e precisamente per l'irrogazione del richiamo scritto; in via istruttoria chiedeva l'acquisizione del fascicolo della Procura Federale con la documentazione inerente al presente procedimento;

- all'udienza del 3 maggio 2018 comparivano il Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, e il Sostituto Procuratore, avv. Angelo Martucci, i quali, dopo ampie controdeduzioni alle eccezioni sollevate dal Deferito concludevano per l'applicazione della sospensione ex art. 6, lett. e) per 6 (sei) mesi e dell'ammenda ex art. 6 lett. c) di 2.000,00 (duemila) Euro;

-all'udienza compariva altresì il Deferito, signor Saverio Cremisini Carosi, e l'avv. Achille Reali, il quale si riportava a quanto ampiamente eccepito e dedotto con la memoria di costituzione e alle conclusioni *ivi* rassegnate.

Il Tribunale si riservava.

TENUTO CONTO CHE

- in via preliminare le eccezioni dedotte appaiono destituite di ogni fondamento, nonché inutilmente defatigatorie;

- il Deferito sostiene, infatti, di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione relativa all'atto di conclusione di indagine e contestuale intenzione di deferimento, all'atto di deferimento e all'atto di fissazione di udienza, sostenendo che avrebbe appreso notizie relative al procedimento e alla fissazione dell'udienza soltanto grazie a un suo improvviso e tempestivo interessamento (soltanto quattro giorni prima della scadenza del termine per costituirsi); tra l'altro la mancata ricezione sarebbe confermata dagli esiti di consegna inviati dalla stessa FISE;



Federazione Italiana Sport Equestri

- tale eccezione è infondata in fatto e in diritto;
- *in primis* le comunicazioni sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente dalla pec della Procura federale e della segreteria degli organi di giustizia federale all'indirizzo indicato nella scheda di affiliazione della Polisportiva Mario Fioletti Associazione Sportiva Dilettantistica secondo quanto stabilito dall'art. 31 del Regolamento di Giustizia;
- le comunicazioni sono state effettuate in ossequio all'art. 31 del R.G. FISE, conseguentemente la circostanza che il centro ippico non le abbia trasmesse al deferito (che, tra l'altro è il presidente della Polisportiva) non assume rilievo ai fini della corretta instaurazione del procedimento, assumendo rilevanza esclusivamente in relazione a eventuali responsabilità del circolo stesso, ex art. 31, comma 2, per l'omessa comunicazione al tesserato (ragione per cui gli atti sono rimessi alla Procura per le valutazioni di competenza);
- del resto, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., la notifica, quando è correttamente effettuata (come nel caso di specie), è perfetta anche se la parte non ha avuto conoscenza dell'atto (circostanza, quest'ultima, che, tra l'altro nel caso di specie non è stata provata e, anzi, appare disattesa dalla documentazione in atti e dal contegno della parte);
- né assumerebbe alcun rilievo l'eventualità che l'indirizzo indicato nella scheda (su segnalazione del circolo) possa essere errato, non sia più valido, ovvero non sia un indirizzo di posta elettronica certificata, dal momento che la società non può dedurre a proprio vantaggio il mancato rispetto dell'obbligo di indicare una pec e di aggiornare la scheda FISE (ai sensi dell'art. 157, comma 3, del c.p.c. (*"la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa"*));
- tra l'altro nel caso di specie non sembrano sussistere dubbi in merito alla circostanza che le comunicazioni siano state effettivamente ricevute dalla Polisportiva;
- da un lato, infatti, la Procura ha affermato, senza essere contraddetta dalla difesa del Deferito, che *"dopo l'invio dell'avviso di chiusura indagini preliminari la segreteria del circolo è stata contattata telefonicamente dalla segreteria della Procura per la conferma della ricezione, e la segreteria del circolo ha dato conferma della ricezione della mail"*;
- da un altro lato gli esiti di consegna, al contrario di quanto sostenuto dalle difese del deferito, comprovano l'effettivo recapito all'indirizzo indicato nella scheda Fise;
- nei messaggi di consegna si legge *"ho completato il recapito a questi destinatari o gruppi, ma il server di*



Federazione Italiana Sport Equestri

destinazione non ha inviata alcuna notifica di recapito: maneggio (direzione@goldenhorses.org)”;

- tale messaggio non attesta il mancato recapito delle comunicazioni, come pretestuosamente affermato dalle difese del Deferito, bensì l’effettiva ricezione dei messaggi da parte del server di posta elettronica del destinatario, che tuttavia, non essendo un server di posta elettronica certificata, non è adibito a inoltrare l’attestazione di avvenuta consegna della notifica;
- in ultimo, non si può fare a meno di ribadire che nel caso di specie la costituzione in giudizio del Deferito e l’esplicazione delle difese in modo esaustivo avrebbero comunque sanato l’asserito vizio di omessa comunicazione degli atti, anche in ragione della omessa dimostrazione da parte delle difese del Deferito che la ritenuta violazione del contraddittorio nell’ambito dell’indagine abbia comportato una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa;
- anche la seconda eccezione formulata del Deferito è palesamente infondata e, del resto, disattesa dal deposito da parte di questo ultimo di una memoria ampia ed esaustiva con la quale il diritto di difesa è stato esercitato in tutta la sua ampiezza; qualora l’atto di deferimento non fosse stato sufficientemente chiaro e puntale il Deferito non avrebbe potuto difendersi;
- del resto dal deferimento e dagli atti allegati emergono con chiarezza i fatti contestati e le norme di cui la Procura contesta la violazione;

CONSIDERATO CHE

- destituita di ogni fondamento è anche l’eccezione di non applicabilità al caso di specie del Regolamento tecnico dell’attività sportiva agonistica equestre FISE (in prosieguo, per brevità, anche il “Regolamento agonistico”);
- il Deferito sostiene, infatti, che in mancanza di un’apposita convenzione con l’Ente di Promozione Sportiva, il predetto Regolamento agonistico non si applicherebbe ai sensi dell’art. 2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1525 del 28 ottobre 2014, secondo il quale: *“Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:*
 - a) Motorio – Sportive*
 - 1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;*



Federazione Italiana Sport Equestri

2) *attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.*

3) *attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile emanato dal CONI”.*

- l'interpretazione formulata dalle Difese del deferito non può essere condivisa, in quanto, oltre a essere in assoluta contraddizione con quanto sostenuto dalle stesse difese nella memoria (laddove sostengono che non si tratterebbe di attività “agonistica di prestazione”), travisa integralmente non soltanto il dettato letterale della disposizione richiamata, bensì la *ratio* dei rapporti tra enti di promozione sportiva e federazioni;

- la disposizione richiamata, infatti, riconduce alla necessità di previa stipula di Convenzioni tra ente di promozione sportiva e federazione al fine di consentire alla prima l'organizzazione di attività agonistiche e non, come erroneamente affermano le difese del Deferito, per l'applicazione dei Regolamenti tecnici federali;

- la norma è chiara nello stabilire, da un lato, che qualsiasi attività agonistica, anche se organizzata nell'ambito degli enti di promozione sportiva, debba essere organizzata nel rispetto delle norme tecniche federali e, dall'altro lato, nel prevedere che le attività agonistiche possono essere organizzate solo previa stipula delle predette convenzioni;

- l'assenza di convenzione, dunque, non soltanto non legittimava la Polisportiva a organizzare concorsi in violazione del Regolamento agonistico, ma addirittura non consentiva proprio l'organizzazione di attività agonistica di prestazione;

- del resto, anche prescindendo dal chiaro dettato letterale della disposizione, la norma - alla luce della configurazione dei rapporti tra federazioni e enti di promozione sportiva - non poteva essere interpretata diversamente che nel senso che questi ultimi sono tenuti a rispettare i principi, le regole e le competenze delle federazioni di riferimento (lo stesso art. 1 del richiamato Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva stabilisce che gli “*Enti di Promozione Sportiva (EPS)*” *“svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell'osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI – NADO”*);



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- ma vi è di più; nel caso di specie, infatti, il Regolamento agonistico si applica a prescindere dalla circostanza che i concorsi siano stati organizzati sotto l'egida di un ente di promozione sportiva, in quanto essendo la Polisportiva affiliata FISE (e il suo presidente tesserato) qualsiasi attività organizzata dalla stessa sul suo impianto deve rispettare le regole federali;
 - in tale prospettiva è irrilevante la classificazione dell'attività proposta dal deferito dal momento che le difese di questo ultimo hanno confessato che *"l'altezza dei concorsi in questione non era superiore ai cm 115"* (pagg. 5 e 13 della memoria) e che in base all'art. 8 *"è qualificata attività sportiva agonistica equestre l'attività svolta nelle sottoelencate discipline secondo i seguenti parametri tecnici: salto ostacoli: percorso di un minimo di 8 ostacoli con un tempo di esecuzione e con salti di altezza superiore ai 70 cm per i cavalli"*;
 - la violazione delle disposizioni contestate dalla Procura è ammessa, dunque, dalle stesse difese del Deferito;
 - né risulta fondata l'ulteriore eccezione di non applicazione del Regolamento agonistico per violazione della normativa comunitaria e della Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 8.6.2011, n. 22503;
 - ferma restando la questione relativa alla configurabilità in capo al Tribunale federale del potere di non applicare un regolamento federale in tale sede, non sembrano sussistere le censurate violazioni;
 - l'AGCM con la richiamata delibera ha ritenuto la Federazione legittimata a regolamentare il contesto dell'attività agonistica, anche limitando la partecipazione a tali competizioni ai propri tesserati;
 - l'Antitrust ha accettato gli impegni con i quali la Federazione proponeva di *"limit[are] l'ambito di riserva della Fise alle sole discipline equestre olimpiche e CIO/FEI svolte esclusivamente in forma agonistica ed in base a ben individuate regole di natura tecnico-sportiva"*;
 - conseguentemente, poiché la Federazione appare legittimata dallo stesso provvedimento dell'antitrust a stabilire le regole di natura tecnico-sportiva relative alla riserva federale dell'attività agonistica, non si rinviene la censurata violazione né delle norme in materia di concorrenza, né della delibera dell'AGCM;
 - né assume rilievo che in altre normative di settore le competizioni con ostacoli superiori a 70 cm sono qualificate diversamente, sia perché si tratta di definizioni funzionali all'applicazione di



Federazione Italiana Sport Equestri

specifiche discipline e nulla hanno a che fare con il Regolamento agonistico, sia perché non risultano in alcun modo inconciliabili (Patente A e Brevetto non appaiono in contraddizione con la qualificazione di una determinata attività come agonistica;

RITENUTO CHE

- nel merito i fatti contestati dalla Procura sono confessati dalle stesse difese del Deferito come già in precedenza evidenziato, non assumendo alcun rilievo ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare la questione relativa alla ricezione o meno delle diffide federali;

- l'art. 1, del Regolamento di Giustizia stabilisce: *"1. Costituisce illecito disciplinare, ed è come tale sanzionabile, ogni comportamento, anche omissivo, sia in ambito federale sia in ambito associativo, che violi le norme di cui ai principi sanciti dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali"*;

- la medesima disposizione ai successivi commi 3 e 4 prevede: *"3. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto, ad eccezione dell'ignoranza inevitabile. 4. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione"*;

- il Deferito era tenuto, dunque, a rispettare il Regolamento agonistica a prescindere dalla ricezione o meno di diffide da parte della Federazione e in tale prospettiva non può essere invocata alcuna buona fede;

- essendo l'organizzazione nell'ambito delle attività dell'ente di promozione sportiva di gare con ostacoli superiori a 80 cm ammessa dal Deferito alcun dubbio sussiste in merito all'illiceità della condotta, violativa delle richiamate disposizioni;

- comunque dalla documentazione allegata emerge che presso l'impianto in uso esclusivo alla Polisportiva Mario Fioletti sono stati organizzati, per lo meno in data 12.11.2017, concorsi ASI rispettivamente per le categorie 115 cm, 110 cm, 100 cm, 90 cm e 80 cm;

P.Q.M.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, gli artt. 3 e 8 del Regolamento Tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre, l'art. 2 dello Statuto Federale FISE e l'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1 e 3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28.10.2014

APPLICA

al signor Saverio Cremisini Carosi la sanzione della sospensione ex art. 6, lett. e), del Regolamento di Giustizia FISE per 6 (sei) mesi e dell'ammenda ex art. 6, lett. c), del Regolamento di Giustizia FISE di 2.000,00 (duemila) Euro.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 3 maggio – 15 giugno 2018

Presidente f.f.: F.to Avv. Valentina Mazzotta

Componente: F.to Avv. Stefano Ciulli

Componente Relatore: F.to Avv. Paolo Clarizia